

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1.

Ulteriori integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione alla l.r. 30/2005)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti commi:

"7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.

7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza."

Art. 2

(Norma di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, è effettuata dai Comuni entro il 31 marzo 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 gennaio 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Vice Presidente Casciari, deliberazione 24 settembre 2012, n. 1117, atto consiliare n. 999 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 3 ottobre 2012;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla III Commissione consiliare permanente in data 7 gennaio 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Buconi (Atto n. 999/BIS);
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 gennaio 2013, deliberazione n. 210.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

— La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, recante “Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 4 gennaio 2006, n. 1), è stata modificata ed integrata con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8).

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (si veda la nota al titolo della legge), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.

2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.

3. I Comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.

4. I Comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.

5. I Comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.

6. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, annualmente, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge.

7. Il Comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

7-bis. I Comuni effettuano periodicamente una ricognizione di tutte le autorizzazioni al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, rilasciate ai sensi delle disposizioni vigenti, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento stesso.

7-ter. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni e delle verifiche di cui al comma 7-bis, i Comuni possono concedere ai soggetti gestori dei servizi un congruo termine, comunque non superiore a tre anni, per gli eventuali adeguamenti, tenuto conto degli interventi da realizzare e fermo restando il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo vigente dell'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, si veda la nota all'art. 1.